



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Avvio della procedura di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI: - l'articolo 16, co. 6, del Decreto legge n. 185 del 29.11.2008, convertito con Legge n. 2 del 28.1.2009 - così come modificato dall'art. 37 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020) - che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il co. 6-ter dello stesso art. 16 del D.L. 185/2008, in base al quale le società che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo "sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

- il co. 1 dell'articolo 5 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che estende l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il co. 2 dello stesso articolo 5 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, che prevede che: "le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese.... L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo, risulta che le imprese individuali e le società, di cui agli allegati elenchi, non abbiano iscritto il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese;

TENUTO CONTO del 1 co. dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che: "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore", in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

VISTO, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,



l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Reggio Calabria;

VALUTATO che per le imprese e società, di cui all' **Allegato 1** e all'**Allegato 2**, è necessario avviare il procedimento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, secondo quanto prescritto dal comma 6 bis dell'articolo 16 del Decreto legge n. 185/2008 (per le società) e dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legge n. 179/2012 (per le imprese individuali);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 89 dell'11/11/2022, con la quale è approvato il “Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art 37 Decreto legge n.76/2020 convertito nella legge 120/2020”;

PRESO ATTO che l'art. 5 co.1 del Regolamento camerale stabilisce che l'avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali sia effettuato “con la comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 8 co. 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Calabria nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”. Il co. 2 prevede, inoltre, che: “La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.”;

PRESO ATTO che tale comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento camerale, deve essere comunicata alle imprese individuali e società destinatarie mediante pubblicazione per (almeno) quindici giorni nell'Albo camerale online e che dopo tale lasso di tempo decorreranno ulteriori trenta giorni per permettere alle stesse di comunicare il domicilio digitale, al fine di evitare l'assegnazione d'ufficio e la contestuale applicazione della sanzione;

RICHIAMATO l'art. 5 co. 4 del Regolamento camerale, il quale prevede che. “Qualora l'ufficio del Registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio”;

DETERMINA

1) di avviare nei confronti di 1.093 imprese individuali, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del Decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e di n. 5.772 società, ai sensi dell'art 16, co. 6 bis, del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con Legge n. 2 del 28.1.2009, per come individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento (**Allegato 1** e **Allegato 2**) il procedimento relativo alla assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale, erogato da Infocamere S.c.p.a, gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, ed alla contestuale applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo;



2) di approvare la comunicazione di diffida standard di avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione dei domicili digitali destinata alle imprese individuali interessate, allegata al presente provvedimento (**Allegato 3**);

3) di approvare la comunicazione standard di avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione dei domicili digitali destinata alle società interessate, allegata al presente provvedimento (**Allegato 4**);

4) di notificare il presente provvedimento e le comunicazioni di avvio del procedimento e di diffida mediante la pubblicazione all'Albo camerale online della Camera di Commercio di Reggio Calabria, nonché nella sezione del sito istituzionale "Registro Imprese > Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese";

5) di disporre che le comunicazioni si ritengano portate a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge n. 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e che le comunicazioni di avvio del procedimento, di cui ai punti 2 e 3, resteranno pubblicate per ulteriori trenta giorni, in conformità ai principi previsti nel Regolamento camerale, al fine di permettere alle imprese individuali e società, di cui agli allegati 1 e 2, di comunicare il proprio domicilio digitale;

6) di disporre che il procedimento si concluderà con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa prevista, per le imprese individuali, dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, e, per le società, dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, notificando il verbale di accertamento presso il domicilio digitale delle imprese individuali/società stesse;

7) di prevedere che l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un domicilio valido e attivo su richiesta delle imprese/società interessate, prima dell'assegnazione del domicilio digitale d'ufficio, comporterà l'archiviazione del procedimento avviato dall'ufficio.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per quarantacinque giorni consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFICO

Dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE e CONSERVATORE R.I.

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.